



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI **UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ROCCELLA JONICA**

[tel: 0964 863213 // p.e.c.: cp-roccellaionica@pec.mit.gov.it // p.e.i: ucroccellaionica@mit.gov.it]

OPERAZIONI DI VARO E ALAGGIO

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Roccella Jonica

VISTA: la propria Ordinanza n. 44/2015, del 09.12.2015, con la quale sono state disciplinate, ai fini dell'operatività portuale e per gli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione, ai profili tecnico nautici e alla polizia dei porti, le operazioni di varo-alaggio all'interno del porto di Roccella Jonica;

VISTA: la propria Ordinanza n. 10/2020, del 20.05.2020, con la quale, a parziale modifica di quanto disposto nell'Ordinanza n. 56/2019, emanata da questa Autorità Marittima in data 15.10.2019 veniva consentito il varo e l'alaggio di natanti mediante l'utilizzo di parte dello "scalo di varo/alaggio" e del "molo A";

VISTA: la propria Ordinanza n. 30/2020, del 29.10.2020, con la quale veniva abrogata l'Ordinanza n. 56/2019 del 15.10.2019;

VISTA: la nota prot. n. 1663 in data 22.02.2021, assunta in pari data a protocollo n. 1676, con la quale il comune di Roccella Jonica, Area 3 – Infrastrutture e Servizi al Territorio – Settore 3.1 Lavori Pubblici ed Edilizia Privata- Ufficio Demanio, non ha rilevato alcun motivo ostativo, sotto l'aspetto demaniale, per ripristinare l'esecuzione delle operazioni di varo e alaggio presso la banchina del molo di Sud-Ovest evidenziando altresì l'opportunità di prevedere, per coloro che eseguono le operazioni mediante l'utilizzo di autogrù, di munirsi di adeguata polizza del valore minimale pari a € 500.000,00 contro danni arrecati a terzi con particolare riferimento al verificarsi di eventuali danni materiali che possono essere indotti alla nuova pavimentazione della banchina di Sud-Ovest e ai parabordi posizionati in testa al molo;

VISTI: gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione (Parte marittima);

CONSIDERATA: la necessità di rendere nuovamente fruibili le aree destinate alle operazioni di varo-alaggio mediante autogrù così come previsto dall'Ordinanza n. 44/2015 del 09.12.2015;

ORDINA

Articolo 1

Con effetto immediato l'Ordinanza n. 10/2020 del 20.05.2020 è abrogata.

Articolo 2

Per le operazioni di varo e alaggio delle unità navali da eseguirsi mediante l'utilizzo di autogru, con carello mobile, e per l'utilizzo dello scalo di alaggio e del bacino di carenaggio, si rimanda a quanto disposto con Ordinanza n. 44/2015 del 09.12.2015.

Articolo 3

Al termine delle operazioni di varo e alaggio delle unità navali mediante l'utilizzo di autogru, le aree della banchina di Sud-Ovest dovranno essere immediatamente liberate da qualsiasi mezzo e/o attrezzatura. Le unità navali alate non dovranno in alcun caso essere depositate nelle aree pubbliche della banchina di Sud-Ovest.

Articolo 4

L'articolo 3 dell'Ordinanza n. 44/2015 del 09.12.2015 è integrata dal seguente comma:

Prima di eseguire le operazioni di varo e alaggio di unità navali mediante autogru, il responsabile della ditta esecutrice delle operazioni dovrà dotarsi ed esibire all'Autorità Marittima una polizza assicurativa, del valore minimale pari a € 500.000,00, contro danni arrecati a terzi, con particolare riferimento alla copertura di eventuali danni materiali che possono essere indotti alla nuova pavimentazione della banchina di Sud-Ovest e ai parabordi asserviti.

In ogni caso il responsabile della ditta che esegue le operazioni di varo e alaggio mediante autogru dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare qualsiasi danno all'arredo portuale ed in particolare alla pavimentazione della banchina di Sud-Ovest ed ai parabordi asserviti.

Articolo 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore con decorrenza immediata, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione nell'albo di questo Ufficio e la pubblicazione ai sensi e per gli effetti della Legge 69/2009, art. 32 alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/roccella-ionica

Roccella Jonica, 04.03.2021

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Tommaso D'ARPINO

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.*